



COMUNE DI PIETRACUPA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

86020 - Via Casaleno,1 - Tel.0874 768149 - Fax 0874 768136 - P.IVA. 00065400707 -
C.C.P. n. 1576667 - comunedipietracupa@pec.it comunedipietracupa@virgilio.it
www.comune.pietracupa.cb.it

ORDINANZA N.8/2020

Prot. N. 1565

IL SINDACO

OGGETTO: LIMITAZIONE DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, ECC.)

PREMESSO che l'art. 50, comma 4 e 5 del D.Lgs. n°267 /2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale dovuto al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO che il DPCM del 10 aprile 2020 ha confermato il distanziamento sociale quale misura imprescindibile per evitare la propagazione del contagio;

VISTO il decreto legge 16 Maggio 2020 n 33 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19";

VISTE le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17, trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

VISTO il DPCM del 17 Maggio 2020 avente ad oggetto: " Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VERIFICATO che all'articolo 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 viene ribadito il principio che l'applicazione di misure più o meno restrittive, anche a livello locale, deve essere disposta nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio, effettivamente presente sul territorio;

RICHIAMATO l'art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che in data 10/06/2020 diversi Sindaci dei paesi limitrofi, in una riunione tenutasi a Trivento, hanno concordato di adottare una regolamentazione uniforme, a mezzo di ordinanza sindacale, in relazione agli orari di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub, Gelaterie, ecc.);

RITENUTO necessario adottare, a tutela della salute dei cittadini, ulteriori provvedimenti in coerenza con le disposizioni nazionali, per quanto concerne la temporanea limitazione degli orari di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub, ecc.);

RITENUTO, altresì, necessario adottare la presente ordinanza al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e l'igiene urbana considerato che le stradine ed i marciapiedi adiacenti le attività commerciali risultano piene di bottiglie e bicchieri rotti ed abbandonati;

RITENUTO il presente provvedimento utile, necessario ed indispensabile sia per contenere la diffusione del Coronavirus Covid-19, sia per evitare lo spostamento e trasferimento di massa dei giovani nei paesi limitrofi a seguito delle limitazioni di orario di apertura dei locali adottate dal singolo Comune e contestualmente evitare abusi di alcool con tutti i fenomeni conseguenti e collaterali della movida cittadina;

ATTESO CHE si prevede nel periodo estivo un maggior afflusso di persone nel territorio comunale;

RITENUTO dover adottare misure per preservare il decoro e la sicurezza urbana.

RAVVISATA la necessità, inoltre, di garantire il rispetto rigoroso di tutte le disposizioni in materia igienica, sanitaria e di sicurezza stabiliti dai precedenti DPCM, Ordinanze Regionali ed Ordinanze Sindacali;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

1. con decorrenza dal **12/06/2020** e fino a domenica **19/07/2020**, salvo nuove proprie disposizioni e/o ad eventuali, ulteriori e diverse disposizioni statali o regionali, che:

- i pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub, Gelaterie, ecc.) anche con vendita da asporto, osservino i seguenti orari di chiusura:

- **nei giorni dalla domenica al giovedì fino alle ore 02:00;**
- **nei giorni di venerdì e sabato fino alle ore 03:00**
- **nei giorni festivi e prefestivi e nei giorni di festa patronale fino alle ore 03:00;**

- i pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub, Gelaterie, ecc.) anche con vendita da asporto, provvedano:

1. a dotarsi di appositi contenitori per la raccolta differenziata al fine di evitare l'abbandono di rifiuti e il deposito incontrollato degli stessi sul suolo pubblico;
2. a mantenere puliti e liberi da ogni rifiuto proveniente dalla vendita gli spazi pubblici adiacenti;
3. a promuovere la raccolta differenziata e il contrasto all'abbandono abusivo nel rispetto dell'ambiente attraverso attività informativa e di sensibilizzazione a garanzia della pubblica e privata incolumità;
4. a promuovere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza a garanzia della salute pubblica;

2. con decorrenza dal **12/06/2020** e fino a domenica **19/07/2020** a tutti i gestori e ai proprietari dei locali pubblici, l'interruzione della trasmissione di musica, dal vivo o riprodotta, sia in ambienti interni sia esterni, **alle ore 01:00 di notte** e comunque nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni di legge previsti per i limiti del rumore e di impatto acustico, in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso ed al Presidente della Regione Molise;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Comando Stazione dei Carabinieri di Torella del Sannio;

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., le violazioni saranno punite ai sensi dell'art. 2, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00 oltre all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

II SINDACO

Dalla Residenza Municipale, Addì 11.6.2020

DOTT. CAMILLO SANTILLI

